Via della Ferratella in Laterano 41 - 00184 Roma
Tel.: 064745340 – 0642010534
Fax: 064745512
www.cnimsrl.it
segreteria@cnimsrl.it

REGOLAMENTO

PER LA CERTIFICAZIONE DI PRODOTTI
AREA IMPIANTI ELETTRICI
VERIFICHE PERIODICHE E STRAORDINARIE
AI SENSI DEL DPR 462/01

	Redatto	**Approvato**
	Ing. Federico Guarnacci	Ing. Lorenzo Fedele
Firma		

Via della Ferratella in Laterano 41 - 00184 Roma
Tel.: 064745340 – 0642010534
Fax: 064745512
www.cnimsrl.it
segreteria@cnimsrl.it

SOMMARIO

1. INTRODUZIONE 3
2. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE 3
3. RIFERIMENTI 4
4. CONDIZIONI GENERALI 4
4.1 Diritti e doveri 4
4.1.1 Doveri del Cliente 4
4.1.2 Diritti del Cliente 5
4.1.3 Doveri di CNIM 5
4.1.4 Diritti di CNIM 6
4.2 Impegno di riservatezza e informativa per la tutela della privacy 6
4.3 Condizioni economiche 7
4.3.1 Tariffe 7
4.3.2 Condizioni di pagamento 8
5. PROCESSO DI ISPEZIONE – IMPIANTI CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE, IMPIANTI DI TERRA, IMPIANTI ELETTRICI IN LUOGHI PERICOLOSI 8
6. RECLAMI, RICORSI, CONTENZIOSI 12
6.1 Reclami 12
6.2 Ricorsi 13
6.3 Contenziosi 14
7. ACCETTAZIONE DELLE PRESCRIZIONI PREVISTE DAL PRESENTE REGOLAMENTO 15

1. INTRODUZIONE

CNIM S.r.l., Organismo di Certificazione, Ispezione e Formazione, è:

- CNIM S.r.l. è un Organismo Notificato dal Ministero dello Sviluppo Economico per la Certificazione e la Verifica di macchine ai sensi del D.Lgs. 17/2010 (Direttiva macchine) e di impianti di sollevamento ai sensi del DPR 162/99 (Direttiva ascensori)
- nonché abilitato all'esecuzione di Verifiche periodiche e straordinarie su impianti elettrici, di messa a terra e di protezione contro le scariche atmosferiche ai sensi del DPR 462/01
- Inoltre CNIM Srl è Organismo accreditato da ACCREDIA per la certificazione dei Sistemi di Gestione per la Qualità. ISO 9001 e qualificato per la certificazione dei Sistemi di Gestione per l'Ambiente ISO 14001 e la Sicurezza. OHSAS 18001.

CNIM S.r.l. nelle proprie attività opera nel rispetto delle prescrizioni della vigente legislazione e della normativa volontaria applicabile e ottempera a quanto stabilito nel proprio sistema di gestione per la qualità interno.
CNIM S.r.l. non svolge alcuna attività di consulenza, né direttamente né tramite società ad essa collegate, nei campi della certificazione di prodotto e dei sistemi di gestione per la qualità.
Il presente Regolamento stabilisce parte degli aspetti contrattuali tra CNIM e le organizzazioni richiedenti i servizi di verifica e illustra le procedure seguite dal CNIM per il servizio di verifica.

2. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

I requisiti descritti nel presente Regolamento sono parte integrante dei documenti contrattuali di Conferimento di incarico di verifica (modelli PROD54 e PROD55) e delle offerte economiche relative a servizi riguardanti le attività regolate dal presente Regolamento. Con la sottoscrizione dei documenti contrattuali il richiedente accetta integralmente i requisiti contenuti nel presente Regolamento.

Il presente Regolamento stabilisce le regole per l'attuazione delle procedure da utilizzarsi per la:
verifica periodica ai sensi degli artt. 4 e 6 del D.P.R. 462/01
verifica straordinaria si sensi dell'art. 7 del D.P.R. 462/01
sugli impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, gli impianti di terra e gli impianti elettrici in luoghi con pericolo di esplosione.

CNIM rende disponibile l'ultima versione aggiornata del Regolamento sul proprio sito web all'indirizzo www.cnimsrl.it, presso la propria sede o su richiesta del Richiedente, provvede ad inviarne copia in formato elettronico.

Le modifiche e le integrazioni al Regolamento, sono gestite mediante l'emissione di revisioni successive, nelle quali le porzioni di testo modificate sono evidenziate con linee verticali a lato dello stesso. CNIM informa, via mail, i propri clienti qualora intervengano modifiche successive al Regolamento e applica sempre l'ultima revisione emessa.

CNIM ha predisposto un "Tariffario" nel quale si riportano le condizioni economiche applicate a tutte le organizzazioni richiedenti servizi di verifica.

RIFERIMENTI

I documenti di riferimento per le attività di certificazione di CNIM nell'ambito dell'applicazione del presente Regolamento, sono i seguenti:

Decreto del Presidente della Repubblica del 22 Ottobre 2001 n. 462 "Regolamento di semplificazione del procedimento per la denuncia di installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi" - (G.U. n. 6 del 8 gennaio 2002)

UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012 "Requisiti per Organismi che certificano prodotti, processi e servizi";

UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012 "Valutazione della conformità – Requisiti per il funzionamento di vari tipi di organismi che eseguono ispezioni";

norme UNI, EN, CEI specifiche di riferimento e relative Linee Guida;

pareri e circolari del Ministero dello Sviluppo Economico in materia DPR 462/01

CONDIZIONI GENERALI

4.1 Diritti e doveri

4.1.1 Doveri del Cliente

Il Cliente, nel periodo di validità del contratto sottoscritto con CNIM, deve:

1) accettare quanto contenuto nel presente Regolamento;

2) rispettare le prescrizioni del presente Regolamento e in ogni sua successiva revisione trasmessa da CNIM;

4) rispettare quanto previsto dalle Leggi e dai Regolamenti applicabili relativamente ai prodotti oggetto di verifica;

5) fornire tutta la documentazione tecnica necessaria

6) non operare in modo tale da poter danneggiare la reputazione di CNIM e compromettere la fiducia del mercato;

7) permettere, salvo quanto specificato al paragrafo § 4.1.2 punto 4) del presente regolamento, al personale incaricato da CNIM, l'accesso alla documentazione, alle registrazioni, alle aree aziendali, ove applicabile, e garantire la completezza e veridicità dei documenti e delle informazioni messe a disposizione di CNIM. Inoltre, in relazione all'accesso alle aree aziendali dovrà garantire le condizioni di sicurezza e fornire, qualora fosse necessario e in assenza di disposizioni cogenti, un'informativa completa e dettagliata dei rischi specifici dell'ambiente in cui dovranno agire gli ispettori di CNIM;

8) garantire (salvo quanto riportato al paragrafo § 4.1.2 punto 4) l'accesso al personale ispettivo CNIM in addestramento e in supervisione previa comunicazione di CNIM dei loro nominativi;

9) fornire i mezzi e gli aiuti indispensabili affinché possano essere eseguite le verifiche ispettive sull'impianto oggetto della richiesta;

10) assolvere al pagamento delle quote pattuite per il servizio contrattualizzato nei tempi e nelle modalità previste dal contratto.

In caso di mancato rispetto anche di uno solo degli impegni di cui sopra da parte del cliente, CNIM ha facoltà di sospendere l'erogazione del servizio ed è liberata da qualsiasi obbligo previsto nel presente Regolamento, potendo avvalersi della facoltà di risolvere il Contratto mantenendosi immune da qualsivoglia forma di indennizzo.

4.1.2 Diritti del Cliente

Il Cliente, per tutto il periodo di validità del contratto sottoscritto con CNIM:

può pubblicizzare l'avvenuta certificazione nei modi che ritiene più opportuni purché rispetti le regole definite nel presente Regolamento;

può esprimere un giudizio sul grado di soddisfazione sul servizio ricevuto dal CNIM e comunicare per iscritto eventuali reclami che saranno utilizzati per attivare processi di miglioramento del servizio;

può chiedere la sostituzione degli ispettori CNIM, qualora esistano motivati conflitti di interesse, dandone comunicazione scritta a CNIM nei termini stabiliti dalla comunicazione ufficiale della data di verifica;

può richiedere di avere a disposizione informazioni di base su ogni ispettore CNIM impegnato nell'erogazione del servizio.

4.1.3 Doveri di CNIM

CNIM ha il dovere di:

rispettare e far rispettare quanto definito nel presente Regolamento;

rispettare tutti i vincoli/requisiti contrattuali, normativi e di legge, che sono necessari al mantenimento dell'integrità, dell'affidabilità e dell'imparzialità delle attività;

operare nel rispetto del principio di indipendenza, garantendo che la propria struttura organizzativa e le persone incaricate delle attività di valutazione (sia interne che esterne), agiscano in condizioni da garantire indipendenza di giudizio rispetto ai compiti assegnati. CNIM si impegna ad accettare eventuali segnalazioni motivate da parte del cliente, relativamente alla sussistenza di incompatibilità di incarico, che potrebbero compromettere il principio di indipendenza;

operare nel rispetto del principio di imparzialità, garantendo che la propria struttura organizzativa e le persone incaricate delle attività di valutazione agiscano in condizioni da garantire un giudizio imparziale.

operare nel rispetto del principio di riservatezza, garantendo che tutto il personale CNIM, compreso il personale impiegato per le verifiche, si impegni a mantenere il segreto d'ufficio su tutte le informazioni di carattere riservato del cliente di cui può venire a conoscenza nei suoi rapporti con il cliente stesso; in particolare, informazioni relative al prodotto o all'organizzazione, non sono divulgate a terzi, senza aver ottenuto il consenso scritto del cliente. CNIM fornirà tali informazioni solo nel caso in cui siano previste dalla legislazione vigente e/o vengano richieste dagli enti di accreditamento,

dalle autorità competenti o dalle autorità giudiziarie, in quest'ultimo caso, CNIM ne darà avviso al cliente, salvo diversa disposizione da parte delle autorità giudiziarie;

mantenere attive adeguate coperture assicurative con massimali almeno pari a quelli previsti dalla legislazione vigente, relativamente ai danni derivanti dalle proprie attività che possono essere cagionati al Cliente;

eseguire le attività di valutazione richieste in modo conforme alle disposizioni prescritte dalla legislazione vigente applicabile e in modo da arrecare il minimo disturbo al regolare svolgimento delle attività del Cliente, concordando con lo stesso, quando applicabile, tempi e modi di esecuzione delle ispezioni;

promuovere l'imparzialità e garantire l'inesistenza, con società di consulenza o singoli consulenti, di rapporti formali aventi come oggetto la promozione e commercializzazione dei servizi di certificazione e non promuovere, presso le Organizzazioni richiedenti, i propri ispettori in qualità di consulenti, né utilizzare suddetti ispettori in qualsivoglia funzione diversa dalla pura attività valutativa o di altra attività consentita;

promuovere e garantire il miglioramento continuo dei processi dell'organismo di certificazione CNIM anche sulla base delle informazioni di ritorno dalle parti interessate alle attività CNIM e delle analisi condotte sulle segnalazioni e sui reclami ricevuti e gestiti secondo le procedure CNIM;

comunicare preventivamente (i nominativi) alle Organizzazioni la eventuale presenza (come ispettore in addestramento o osservatore dell'operato dei propri gruppi di valutazione) di osservatori/supervisori CNIM;

salvo prescrizioni contrarie, evitare la divulgazione a terzi di informazioni relative all'Organizzazione senza il consenso scritto di quest'ultima e comunque, garantire, ai sensi delle vigenti normative, la correttezza del trattamento dei dati relativi alle attività svolte dall'organizzazione richiedente/certificata, anche nel rispetto di quanto specificato al punto 4.2. del presente Regolamento.

4.1.4 Diritti di CNIM

CNIM si riserva il diritto di:

svolgere le attività di ispezione e di verifica, nel rispetto dei requisiti cogenti e tecnici, secondo le modalità che ritiene più efficaci;

richiedere il pagamento degli importi relativi alle attività effettuate in caso di interruzione anticipata o di rinuncia del rapporto contrattuale con il Cliente o altre ragioni legate al mancato rispetto dei requisiti contrattuali stabiliti;

utilizzare, oltre agli ispettori dipendenti di CNIM, liberi professionisti con rapporto di collaborazione esclusivo per l'effettuazione delle ispezioni, purché preventivamente qualificati CNIM e comunicati/approvati dalle competenti Autorità per l'esercizio delle attività descritte nel presente Regolamento ove ricorre. Tali soggetti sono tenuti al rispetto di tutti i doveri propri di CNIM ivi compresi quelli in materia di indipendenza, di conflitto d'interessi e di trattamento dei dati;

4.2 Impegno di riservatezza e informativa per la tutela della privacy

Tutti gli atti relativi all'attività di verifica e i dati sono considerati riservati, salvo i casi in cui gli stessi debbano essere forniti da CNIM obbligatoriamente agli Enti preposti (ad es. Ministero dello Sviluppo Economico, Comuni, Magistratura, ecc.), quando previsto dalla legislazione vigente e nei confronti degli Enti di accreditamento.

L'accesso e la consultazione dei documenti relativi all'attività sono riservati solo al personale CNIM coinvolto.

I dati forniti dal Cliente verranno trattati per lo svolgimento del servizio di ispezione richiesto e per attività connesse. Il trattamento dei dati si svolgerà in conformità a quanto previsto dalle vigenti leggi in materia e sarà effettuato sia manualmente che con l'ausilio di mezzi informatici. I dati saranno conservati in archivi cartacei ed elettronici.

Il trattamento dei dati avverrà con logiche strettamente correlate alle finalità di cui sopra e con modalità che garantiscano la sicurezza e la riservatezza dei dati attraverso l'adozione di misure idonee ad impedire l'alterazione, la cancellazione, la distruzione, l'accesso non autorizzato o il trattamento non conforme alle finalità di raccolta.

Il conferimento dei dati è necessario per l'esecuzione del servizio. Il rifiuto a fornire tali dati comporta l'impossibilità di proseguire il rapporto contrattuale.

I dati saranno comunicati ai seguenti soggetti:

- responsabili di funzione di CNIM;
- personale dipendente CNIM;
- ispettori CNIM per il quale è conferito l'incarico di esecuzione di attività ispettive;
- comitati di controllo, governo e supervisione CNIM (es. Comitato di Garanzia);
- ACCREDIA – Organismo di accreditamento;
- Autorità di autorizzazione e controllo (es. Ministero dello Sviluppo Economico).

Tutte le persone coinvolte nel processo di certificazione che hanno accesso agli uffici di CNIM, sia interne che esterne, sottoscrivono un impegno alla riservatezza ai sensi della legislazione vigente.

Il titolare del trattamento è CNIM – Via della Ferratella, 41 – 00184 Roma – Tel. 06/4745340 Fax 06/4745512 - e-mail: segreteria@cnimsrl.it.

CNIM S.r.l. in quanto titolare del trattamento dei dati, ha nominato il responsabile per la protezione dei dati che può essere contattato all'indirizzo: spp@cnimsrl.it.

La politica sulla privacy di CNIM S.r.l. può essere consultata al link diretto: https://www.cnimsrl.it/privacy/.

Il Cliente ha diritto di conoscere in ogni momento i dati che la riguardano nonché di farli aggiornare, rettificare, integrare o cancellare rivolgendo istanza al titolare del trattamento.

4.3 Condizioni economiche

4.3.1 Tariffe

Gli importi applicati per la certificazione sono quelli stabiliti nel Tariffario CNIM (PROD 04) nella vigente revisione la cui applicazione, valutate le caratteristiche dello specifico prodotto, determina l'offerta economica.

Possono aversi variazioni all'offerta a seguito delle modifica del Tariffario o perché a seguito del riesame del contratto emergano variazioni o difformità dei dati forniti con la Richiesta di Offerta.

Tali variazioni e/o difformità possono essere:

a) comunicate dal Cliente a seguito di modifiche intervenute successivamente alla richiesta di offerta,

b) rilevate a seguito dell'analisi del Fascicolo Tecnico (quando applicabile),

c) rilevate in occasione dell'esecuzione dell'attività di valutazione in campo (quando applicabile).

Le variazioni alle condizioni economiche riportate nell'offerta accettata saranno notificate, per fax o posta elettronica o posta ordinaria, ai Clienti.

Il tariffario è approvato dall'Amministratore Unico così come le eventuali modifiche allo stesso.

4.3.2 Condizioni di pagamento

Il Cliente dovrà accettare sia le condizioni economiche convenute nell'offerta/contratto sia l'applicazione del presente Regolamento e dei documenti in esso esplicitamente richiamati.

Il mancato versamento degli importi dovuti, secondo le modalità sottoscritte nell'Offerta/Contratto comporteranno la non effettuazione da parte di CNIM delle attività.

3. PROCESSO DI ISPEZIONE – IMPIANTI CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE, IMPIANTI DI TERRA, IMPIANTI ELETTRICI IN LUOGHI PERICOLOSI

Il servizio di ispezione sugli impianti di messa a terra e protezione contro le scariche atmosferiche è effettuato ai sensi degli artt. 4, 6 del D.P.R. n. 462 del 22 Ottobre 2001 – Verifiche periodiche - e art. 7 del medesimo D.P.R. 462/01 – Verifiche straordinarie.

3.1 Richiesta di ispezione e offerta/accettazione incarico

La richiesta di offerta può essere formulata per contatto diretto, telefono, mail, fax, posta o altro mezzo, da chiunque sia intenzionato a richiedere il servizio di verifica CNIM.
La formulazione dell'offerta è effettuata in base al tariffario CNIM (PROD 04 - Tariffario) e alle informazioni (tempi e consistenze) determinabili tramite:

- Sopralluogo preventivo da parte di CNIM presso l'impianto del richiedente il servizio di verifica
- Tramite modello inviato al richiedente (PROD 53 - Richiesta preventivo Messe a Terra

L'offerta viene quindi inviata al richiedente tramite fax o mail; l'offerta sarà predisposta tramite:

1. Format carta intestata CNIM (PROD 50) con numero di protocollo OP-AAMMGG-NN e DATA e successivo invio a CNIM da parte del richiedente di ordine di acquisto con il servizio richiesto

Legenda:
OP = offerta preventivo
AA = anno; MM = mese; GG = giorno
NN = numero progressivo

2. Format carta intestata CNIM (PROD 50) con numero di protocollo OP-AAMMGG-NN e DATA con timbro e firma per accettazione del richiedente
3. Format carta intestata CNIM (PROD 50) con numero di protocollo OP-AAMMGG-NN e DATA con accettazione

tramite Modello incarico (PROD 54 - Incarico verifiche_Messe_a_Terra_OFFERTA)

4. Modello incarico (PROD 55 - Richiesta verifiche Messe a Terra_SENZA OFFERTA)

Le modalità suddette sono stabilite in funzione della complessità, della dimensione e delle esigenze di gestione amministrativa dell'acquisto di servizi del richiedente.
L'offerta contiene i seguenti dati e elementi:
- data e riferimenti alla richiesta del Cliente;
- descrizione dei servizi forniti;
- modalità di erogazione dei servizi;
- prezzi e relative modalità di pagamento;
- conferma dell'obbligo assunto dal Cliente di conformarsi alle disposizioni contenute nel Regolamento per la certificazione di prodotti o nel Regolamento per le ispezioni;
- condizioni generali di fornitura.

L'accettazione definitiva dell'offerta da parte del cliente, può essere espressa tramite:
- sottoscrizione della stessa;
- emissione di un ordine;
- stipula di un contratto caratterizzato da clausola di tacito rinnovo.

Alla ricezione da parte di CNIM della richiesta di verifica tramite le suddette modalità, il Rappresentante Legale di CNIM effettuerà un riesame della suddetta per verificare la completezza dei dati contenuti e la rispondenza dell'offerta rispetto a quanto previsto oltre alla valutazione della capacità di CNIM di effettuare le attività richieste nonché verificata qualunque circostanza che porti alla prefigurazione di conflitto d'interesse e, in caso di esito positivo appone la firma negli appositi spazi per accettazione; il contratto, che risulta ufficialmente formalizzato e rappresenta l'accettazione formale dell'incarico di eseguire la verifica da parte di CNIM., viene inviato al richiedente il servizio di verifica. In caso di esito negativo del riesame, CNIM comunicherà al richiedente le motivazioni che hanno determinato tale esito e si attiverà per la risoluzione, quando applicabile, di tali problematiche.
Eventuali modifiche al contratto di ispezione, se resesi necessarie in corso d'opera a seguito di richiesta del cliente o ad accordi tra le parti, devono seguire lo stesso iter di gestione già descritto.
Viene in tale caso emessa una nuova offerta riportante la dicitura "La presente offerta annulla e sostituisce l'Offerta …del …".

3.2 Sostituto responsabile tecnico impianti di terra

Il Sostituto Responsabile Tecnico Impianti di Terra è la funzione che sostituisce il Responsabile Tecnico Impianti di Terra in caso di assenza di questi e altresì controlla le attività svolte dal Responsabile Tecnico Impianti di Terra al fine di garantire l'imparzialità dell'operato.

3.3 Attivazione dell'iter di ispezione /verifica

Una volta completato l'iter di offerta/accettazione incarico, viene aperta la pratica di ispezione registrando gli estremi della stessa e i dati contenuti, sul sistema informatico di CNIM e assegnando un numero di commessa univoco.
Il Responsabile Tecnico Impianti di Terra prepara un dossier contenente le seguenti informazioni:
- anagrafica del Cliente;
- data di accettazione del preventivo da parte del Cliente;
- oggetto della verifica.

Il Responsabile Tecnico Impianti di Terra individua quindi l'ispettore nel registro degli ispettori qualificati da CNIM. Gli ispettori di CNIM sono qualificati secondo la procedura interna di riferimento di CNIM e secondo le norme applicabili, con rapporto esclusivo di collaborazione con CNIM per lo svolgimento di queste specifiche attività. Inoltre, i loro nominativi sono stati comunicati all'Autorità Competente (Ministero dello Sviluppo Economico) per approvazione prima del loro inserimento nel registro degli ispettori qualificati.

Il Legale Rappresentante di CNIM incarica formalmente il valutatore individuato, secondo le procedure interne di CNIM, che deve accettare ufficialmente l'incarico.

3.4 Processo di ispezione periodica Impianti di messa a terra e protezione contro le scariche atmosferiche

La gestione delle verifiche periodiche è condotta specificatamente sulla base delle procedure interne di riferimento di CNIM (PROD 103 - Verifiche ai sensi del DPR 462/01 --- PROD 89 - Sicurezza delle verifiche previste dal DPR 462_01).

La verifica periodica si esplica attraverso le seguenti fasi:

1. Preparazione della verifica comprensiva di:

- presa di accordi con il Cliente per l'accesso ai locali in cui sono installati le attrezzature ed impianti oggetto di ispezione;
- accertamento della presenza di personale qualificato addetto alla manutenzione delle attrezzature e impianti ispezionati;
- acquisizione di informazioni circa i possibili rischi presenti a fini di adozione di adeguate misure di protezione;

2. analisi della documentazione; ogni Impianto è accompagnato da un certo numero di documenti per i quali se ne prenderà visione al fine di riscontrare la corrispondenza alle normative vigenti cogenti. La documentazione suddetta normalmente comprende (a titolo esemplificativo non esasutivo):
    - Dichiarazioni di Conformità (L. 46/90) di prima installazione e adeguamenti, rilasciate dagli installatori/manutentori degli impianti elettrici per impianti ante 2008, e relativi allegati;
    - Dichiarazioni di Conformità (DM 37/08) di prima installazione e adeguamenti, rilasciate dagli installatori/manutentori degli impianti elettrici per impianti post 2008 e relativi allegati;
    - Eventuali Dichiarazioni di Rispondenza (DM 37/08) per impianti ante 2008 e di cui non vi è nota della Dichiarazione di Conformità ai sensi della L. 46/90;
    - Relazioni tecniche degli Impianti;
    - Planimetrie;
    - Progetti degli Impianti, ove richiesto per legge (art. 4. del DPR 447/91 – art. 5 del DM 37/08);
    - Varie ed eventuali.

3. esame a vista dei luoghi e degli impianti; l'ispettore esegue sul posto un esame a vista degli Impianti per verificare:
    - l'effettiva congruenza della realizzazione dell'Impianto alla regola d'arte;
    - l'effettiva rispondenza della realizzazione dell'Impianto in base a quanto valutato nella prima fase di analisi documentale;
    - Varie ed eventuali.
4. verifiche strumentali; l'ispettore esegue sul posto con strumentazione adatta allo scopo, una rilevazione dei dati, necessari per valutare lo stato dell'impianto. La verifica comprenderà le seguenti prove (a titolo esemplificativo non esaustivo):
    - Prova di continuità dei conduttori di terra e di protezione ed equipotenziali;
    - Prove di funzionamento (dispositivi differenziali);
    - Misure di resistenza di terra;

- Eventuali misure impedenze anello di guasto.;
- Varie ed eventuali.

5. redazione del verbale di verifica.

CNIM è non responsabile per disservizi derivanti da distacchi di corrente non derivanti dalla volontà del verificatore incaricato, ma causati da eventualità non valutabili preventivamente (eventuali guasti di linea, documentazione non aggiornata ecc.)

Al termine della verifica il verificatore compila il Verbale di Verifica Periodica (PROD 56 - Verbale Messe a Terra / PROD 58 - Verbale di Verifica Impianti di Protezione Scariche Atmosferiche), mettendo in evidenza eventuali anomalie riscontrate che vengono trascritte negli appositi spazi.
Al termine dei controlli l'ispettore CNIM formulerà il giudizio finale sulla verifica effettuata confermando o meno che l'impianto sia conforme ai fini della sicurezza apponendo la spunta sulla casella SI in caso di esito positivo e sulla casella NO in caso di esito negativo.

Tutti i Verbali di Verifica vengono controllati per approvazione dal Responsabile Tecnico Impianti di Terra il quale può confermare le conclusioni dell'Ispettore o chiedere integrazioni, approfondimenti e verifiche straordinarie.
L'originale del Verbale di Verifica controfirmato per approvazione dal Responsabile Tecnico Impianti di Terra (o dal suo sostituto), è inviato al Cliente via posta all'indirizzo da Lui indicato nel modello di conferimento incarico e rappresenta l'approvazione finale del Verbale di Verifica stesso. Nel caso invece che il Responsabile Tecnico Impianti di Terra ritenga necessario apportare correzioni, aggiunte o altro al Verbale di Verifica dopo il suo rilascio da parte dell'Ispettore incaricato, le stesse sono opportunamente registrate e segnalate al Cliente.

Caso di verbale negativo
In caso di verbale negativo, una copia viene trasmessa alla competente Autorità Giudiziaria o ad altra Autorità che a quella abbia obbligo di riferirne (ad esempio alla struttura di vigilanza della ASL territorialmente competente con raccomandata A/R come previsto dalla normativa vigente).
In questo caso sarà l'Ufficiale di Polizia Giudiziaria ad "ordinare" al datore di lavoro di eliminare l'inadempienza entro un termine stabilito.

I Verbali di Verifica sono conservati in copia nella documentazione di commessa presente nell'archivio CNIM e registrati nel database. A conclusione della verifica, CNIM provvede a registrare la successiva scadenza della verifica (a due anni o cinque anni, secondo quanto previsto dal DPR 462/01, dalla data della precedente) qualora i contratti sottoscritti prevedano la ripetizione del servizio.

3.5 Processo di ispezione straordinaria Impianti di messa a terra e protezione contro le scariche atmosferiche

La gestione delle verifiche straordinarie è condotta specificatamente sulla base delle procedure interne di riferimento di CNIM (PROD 103 – Verifiche ai sensi del DPR 462/01 --- PROD 89 - Sicurezza delle verifiche previste dal DPR 462-01).

Le verifiche straordinarie sono disciplinate dall'art. 7 del DPR 462/01:

1. esito negativo della verifica periodica

2. modifica sostanziale dell'impianto
3. richiesta del datore di lavoro.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, sono esempi di modifica sostanziale:

- le variazioni della categoria dell'impianto o della tensione di alimentazione;
- aumento di potenza che comporti una modifica preponderante del quadro generale o della cabina di trasformazione;
- una modifica del sistema elettrico o del sistema di protezione contro i contatti indiretti, se tale modifica interessa tutto l'impianto;
- negli impianti di II categoria l'aumento del numero delle cabine di trasformazione o variazioni sostanziali all'interno di esse;
- cambio di destinazione dell'utenza, con diversa applicazione normativa (es. magazzino di vendita trasformato in laboratorio ad uso medico).

Non sono perciò, ad esempio, da considerarsi trasformazioni sostanziali, le modifiche dei quadri elettrici secondari e nei circuiti terminali, l'aumento della potenza contrattuale o il cambio di ragione sociale se ciò non comporta modifiche sull'impianto elettrico

Per quanto concerne l'esecuzione delle verifiche straordinarie, le prove e gli esami da effettuare dipendono dalla motivazione alla base della richiesta. In generale si possono presentare i casi riportati nel seguito.

1. Verifica straordinaria a seguito di esito negativo di verifica periodica

Il tecnico incaricato dell'esecuzione esamina il verbale di verifica periodica recante l'esito negativo, visiona le non conformità riscontrate ed accerta, tramite esame a vista e/o prove strumentali, che le non conformità segnalate siano state effettivamente rimosse.

2. Verifica straordinaria a seguito di modifica sostanziale dell'impianto

Il tecnico incaricato deve accertare, secondo i dati di progetto e facendo riferimento alle specifiche norme CEI, che le modifiche apportate all'impianto non ne pregiudichino l'efficienza e la funzionalità. Le prove e gli esami da effettuare dipendono dalla modifica apportata potendo spaziare, in generale, dalla verifica delle parti modificate alla verifica dell'intero impianto.

3. Verifica straordinaria a seguito di specifica richiesta del cliente

In tal caso il tecnico incaricato esegue tutte le prove e gli esami previsti per le verifiche periodiche.
Al termine della verifica il verificatore compila il Verbale di Verifica Straordinaria (PROD 56 - Verbale Messe a Terra / PROD 58 - Verbale di Verifica Impianti di Protezione Scariche Atmosferiche), formulando il giudizio finale apponendo la spunta sulla casella SI in caso di esito positivo, e sulla casella NO in caso di esito negativo.

Per quanto attiene al controllo dei verbali di verifica da parte del Responsabile Tecnico Impianti di Terra, della loro distribuzione, archiviazione e registrazione, vale quanto descritto al precedente paragrafo, con la sola eccezione che la verifica straordinaria non modifica la scadenza biennale o quinquennale della verifica periodica sull'impianto in cui è stata effettuata.

4. RECLAMI, RICORSI, CONTENZIOSI

6.1 Reclami

CNIM gestisce in modo sistematico i reclami provenienti dal "mercato", sia relativi al proprio operato che a quello dei clienti in possesso di certificazioni CNIM, e ricevuti a mezzo fax, e-mail, posta ed indirizzati a CNIM. I reclami e la gestione degli

stessi, rappresentano per CNIM opportunità di miglioramento in termini principalmente di individuazione di eventuali carenze del sistema, prodotto, persona, rispetto ai riferimenti normativi di certificazione e di adozione di interventi presso le entità interessate, per ottenere le correzioni e le azioni correttive e preventive richieste.

I reclami, oggetto di gestione, sono tutti quelli ricevuti da parte di Clienti richiedenti. In particolare, saranno oggetto di gestione solo i reclami riconducibili alle attività di verifica di cui CNIM è responsabile. In ogni caso, CNIM comunicherà per iscritto (entro 15 giorni lavorativi) la ricezione del reclamo e se ritiene di avere responsabilità in merito allo stesso.

I reclami oggetto di gestione sono trattati secondo le procedure di riservatezza CNIM, registrati a cura del Responsabile Gestione Qualità CNIM ed analizzati preliminarmente da personale competente, interno e/o esterno, che garantisce l'imparzialità rispetto ai contenuti del reclamo stesso (generalmente l'analisi è demandata al RGQ o in alternativa al Responsabile Tecnico di Sezione). L'analisi preliminare del reclamo ai fini della validazione del reclamo stesso viene effettuata sulla base di tutte le informazioni a disposizione e/o reperibili. Per i reclami ritenuti validi si provvederà alla gestione degli stessi con la definizione delle conseguenti eventuali azioni mentre per i reclami non ritenuti validi sarà inviata comunicazione scritta al reclamante che contiene le motivazioni della non validità del reclamo esposto.

Con riferimento a quanto di cui sopra, alle conseguenti attività e alla conclusione delle stesse, CNIM comunicherà per iscritto al reclamante (entro 30 giorni solari), gli esiti del processo di trattamento del reclamo e valuterà con lo stesso (Organizzazione o altro reclamante) le modalità di pubblicazione del contenuto del reclamo e della sua risoluzione. In ogni caso, a seguito di richiesta da parte del reclamante, anche telefonica, CNIM fornirà informazioni sullo stato di avanzamento della gestione del reclamo.

6.2 Ricorsi

Il Cliente richiedente il servizio di verifica, può fare ricorso contro qualsiasi decisione di CNIM presa nei propri confronti. Il ricorso non sospende le decisioni di CNIM (es. provvedimenti/sanzioni) e deve essere esposto a mezzo raccomandata A.R. indirizzata al Direttore CNIM entro 30 (trenta) giorni solari dalla notifica della decisione CNIM. Nel ricorso, il Cliente deve esporre le ragioni del proprio dissenso e deve illustrare tutti gli elementi che, a suo giudizio, non sono stati pienamente o correttamente valutati e deve presentare una sua proposta di soluzione del caso.

CNIM, ricevuto il ricorso, provvede a validarlo, ad esaminarlo (tenendo conto di eventuali ricorsi simili, antecedenti), registrarlo e dare conferma, per iscritto a mezzo raccomandata A.R., di ricezione dello stesso e contestualmente ne affida la gestione ad una figura qualificata che non sia stata in alcun modo coinvolta nelle attività/decisioni contro cui il ricorso stesso è stato presentato. Successivamente provvederà a sottoporre la proposta di decisioni individuate dalla figura incaricata della gestione del ricorso (generalmente: accettazione del ricorso senza modifiche, accettazione del ricorso con modifiche, respinta del ricorso) al proprio Comitato di Salvaguardia dell'Imparzialità (Comitato di Garanzia CNIM) il quale garantirà indipendenza, imparzialità e assenza di coinvolgimento rispetto ai contenuti del ricorso e alle conseguenti valutazioni e decisioni. CNIM metterà a disposizione del Comitato di Garanzia i risultati dell'analisi del ricorso, tutta la documentazione utile per dare evidenza della corretta gestione del ricorso, la documentazione relativa all'iter di certificazione del Cliente, la documentazione tecnica e i rapporti di verifica e ogni altro tipo di informazione utile. Il Comitato di Garanzia, in caso lo

ritenesse necessario, formulerà le eventuali richieste di modifica/integrazione/ecc. delle decisioni CNIM e verificherà la successiva attuazione delle stesse.

Le decisioni CNIM (generalmente: accettazione del ricorso senza modifiche, accettazione del ricorso con modifiche, respinta del ricorso), completato l'iter di garanzia dell'imparzialità, saranno ritenute definitive e comunicate al Cliente, a mezzo raccomandata A.R. ovvero PEC, entro 90 (novanta) giorni solari dalla data di ricezione del ricorso. In particolare, in caso di accettazione del ricorso senza modifiche, il Responsabile Tecnico di Sezione metterà in atto quanto stabilito. In caso di accettazione del ricorso con modifiche, il Cliente dovrà a sua volta dare conferma scritta (entro 10 giorni lavorativi) di accettazione delle stesse, che saranno quindi adottate dal Responsabile Tecnico di Sezione con effetto immediato. In caso di respinta del ricorso, CNIM manterrà in essere le decisioni antecedenti il ricorso. Il Cliente potrà in ogni caso adire al contenzioso con CNIM (vedi punto 6.3).

6.3 Contenziosi

La risoluzione di ogni o qualsiasi controversia che insorge tra le parti direttamente o indirettamente nell'applicazione del Regolamento CNIM e nella sua interpretazione è competente, esclusivamente, il Foro di Roma.

Via della Ferratella in Laterano 41 - 00184 Roma
Tel.: 064745340 – 0642010534
Fax: 064745512
www.cnimsrl.it
segreteria@cnimsrl.it

5. ACCETTAZIONE DELLE PRESCRIZIONI PREVISTE DAL PRESENTE REGOLAMENTO

Da inviare timbrata e firmata per accettazione dal Legale Rappresentante unitamente alla domanda di certificazione per le richieste di certificazione secondo l'allegato XIII della Direttiva Ascensori oppure secondo l'allegato IX e X della Direttiva Macchine.

L'Organizzazione _____

dichiara di aver attentamente letto ed approvato le condizioni riportate nel presente Regolamento per la Certificazione di Prodotto (PROD 02 Rev.00 del 03 Febbraio 2017) di CNIM.

Data Timbro e Firma

_____ _____

Ai sensi e per gli effetti delle norme di cui agli artt. 1341 e 1342 C.C. l'Organizzazione _____ approva espressamente l'art. 4 (Condizioni Generali) l'art.5 (Processo di Ispezione) l'art.6 punto 6.2 (Ricorsi) punto 6.3 (Contenziosi) del presente Regolamento per la Certificazione di Prodotto di CNIM.

Data Timbro e Firma

_____ _____

Le informazioni contenute nel presente documento sono di natura riservata e di esclusiva proprietà di CNIM.
Il destinatario del presente documento dovrà prendere tutte le ragionevoli precauzioni per prevenire qualsiasi forma di divulgazione, riproduzione od utilizzo delle informazioni per scopi diversi da quelli previsti in relazione alla natura e alle finalità del documento, nonché qualsiasi acquisizione delle informazioni da parte di persone non autorizzate